

IL SINDACO

VISTI i commi 27, 28 e 29 dell'art. 3, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che così recitano:

" - al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D. L.vo 30.03.2001, n. 165 - Enti Locali compresi - non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti di cui al comma 27; d) che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e quindi entro il 30 giugno 2009 le amministrazioni pubbliche debbano, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate";

ATTESO che il termine del 30/06/2009 per la ricognizione delle società partecipate, originariamente previsto dalla Legge Finanziaria 2008, è slittato al 31.12.2010 in sede di conversione del Decreto Legge n. 78/2009;

RILEVATO che la suddetta normativa distingue fra società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, per le quali sussiste il divieto di partecipazione con conseguente obbligo di dismissione, e quelle che producono servizi di "interesse generale", per le quali è sempre ammessa la partecipazione, purché si muovano nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente;

CONSIDERATO, in particolare, che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente qualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

VISTO il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti";

CONSIDERATO che, ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

- a) Artt. 114 e 118 della Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001);
- b) Art. 13 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000);

TENUTO CONTO della modifica recentemente introdotta dall'art. 18 comma 4-
octies del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito in Legge n. 2/2009), che ha espunto dal testo originario il riferimento anche alle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. "di primo livello" cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria), e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

ACCERTATO che, da una ricognizione effettuata, le partecipazioni societarie detenute da questo ente sono le seguenti:

- a) una partecipazione azionaria pari allo 0,82% (quota di partecipazione: € 20.608,00) nella Lamezia Multiservizi S.p.A., avente come scopo sociale l'esercizio di servizi pubblici locali (Delibera C.C. n. 31 del 26/09/2000);*
- b) una partecipazione pari allo 0,17% nel Consorzio "Sviluppo Area ex Sir", ora "Lamezia Europa" S.p.A. (quota di partecipazione: € 2.500,00), avente come scopo sociale il miglioramento dell'ex Area Sir (Delibera C.C. n. 37 del 24/09/1998);*
- c) una partecipazione pari al 2,86% nella "Sviluppo Locale Lamezia" S.r.l. (quota di partecipazione: € 1.000,00), avente come scopo sociale lo sviluppo delle aree rurali (Delibera C.C. n. 1 dell'11/01/2003);*

RILEVATO che la totalità delle Società di cui sopra svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che sussistono i presupposti di cui al com. 27 dell'art. 3 della Legge n. 244/07 per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

RAVVISATO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 257 del 18.08.2000;

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

- 1. Dare atto che le società dianzi esplicitate hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 Legge Finanziaria per il 2008;*
- 2. Autorizzare, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette, per come sopra individuate, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio;*
- 3. Rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune;*
- 4. Trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo e in ossequio a quanto anticipato con nota Prot. n. 5580 del 31 agosto 2010, recante chiarimenti sul "Preventivo 2010".*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi interessati;

VISTO l'art. 42 del D.L.vo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricognizione di che trattasi entro il termine di cui al D.L. n. 78/2009 (31 dicembre 2010);

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1. Richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.*
- 2. Dare atto che le Società di cui all'Allegato "A" hanno per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e non operano quindi in contrasto con le disposizioni previste dall'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria per il 2008.*
- 3. Autorizzare, ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge n. 244/07, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette, per come individuate nella premessa e riportate nell'Allegato "A", in quanto trattasi di Società che svolgono attività di interesse generale e/o collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse consistente nella resa di servizi e nella promozione e valorizzazione delle attività socio-economiche del territorio.*
- 4. Rendere pubblica la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune.*
- 5. Trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato normativo e in ossequio a quanto anticipato con nota Prot. n. 5580 del 31 agosto 2010, recante chiarimenti sul "Preventivo 2010".*

COMUNE DI CURINGA					
Denominazione della Società	Scopo Sociale	Capitale Sociale	Data costituzione della Società	Quota partecipata dal Comune	Percentuale
Lamezia Multiservizi S.p.A.	Servizi Pubblici Locali	2.513.234,21	03.09.2001	20.608,00 (399 azioni)	0,82% Delibera C.C. n. 312/009
Lamezia Europa S.p.A.	Miglioramento Area industriale	1.000.000,00	22.10.1998	2.500,00 (500 azioni)	0,25% Delibera C.C. n. 27/98
Sviluppo Locale Lamezia S.r.l.	Sviluppo aree rurali	57.500,00	11.01.2003	1.000,00	2,26% Delibera C.C. n. 120/03

1. LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.

Opera nel settore del trasporto urbano, nei servizi ambientali e verde pubblico, nettezza urbana, fornitura acqua e gestione canile comunale.

La sede sociale è a Lamezia Terme in via della Vittoria.

2. AGENZIA DI SVILUPPO "LAMEZIAEUROPA S.P.A."

La società è nata nel 1997 per promuovere, con una mirata politica di marketing territoriale, la valorizzazione dell'area dismessa ex SIR di Lamezia Terme 420, tramite la localizzazione di PMI locali, calabresi, nazionali ed internazionali nonché il rilancio e lo sviluppo economico-sociale della città e del comprensorio. La Lameziaeuropa ha acquistato nel dicembre 2000 dalla SIR spa in liquidazione le aree industriali dismesse. Le attività svolte sono, con tale acquisizione e opera di bonifica e alienazione dei lotti, l'avvio della infrastrutturazione e la gestione di 2 Patti Territoriali. Ha inoltre un ruolo di lungo periodo al servizio dello sviluppo locale. Con spirito di collaborazione con gli attori dello sviluppo, essa continuerà ad operare per la crescita del territorio lametino.

La sede sociale è a Lamezia Terme nella zona Industriale ex SIR.

3. "LAMETIA SVILUPPO" Società Consortile a Responsabilità Limitata

La Società, costituita in data 16 giugno 2003 e di durata decennale, promuove azioni innovative nelle aree a denominazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell'ambiente; opera, inoltre, per la diffusione delle esperienze acquisite nel territorio comunitario in sintonia con i principi ispiratori del Programma Leader Plus dell'Unione Europea.

La Sede sociale è a Lamezia Terme in via Sinopoli, 20.